



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 83 del 29/12/2021

OGGETTO:
ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **Ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Presente

1	PIERONI MORENO	SINDACO	Si
2	PIGHETTI NAZZARENO	VICE SINDACO	Si
3	CARLI FRANCESCA	CONSIGLIERE	No
4	ROMANINI DANIELA	CONSIGLIERE	Si
5	PRINCIPI FABIOLA	CONSIGLIERE	Si
6	TANFANI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si
7	ANTICAGLIA CHRISTIAN	CONSIGLIERE	Si
8	GIAMPAOLI SILVIA	CONSIGLIERE	Si
9	SCHIAVONI M.TERESA	CONSIGLIERE	Si
10	GUAZZARONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Si
11	MARCHIANI MICHELE	CONSIGLIERE	No
12	MOFFA ODDONE	CONSIGLIERE	Si
13	ALBANESI PAOLO	CONSIGLIERE	Si
14	RAFFAELI BELINDA	CONSIGLIERE	Si
15	GUARDIANELLI DANIELE	CONSIGLIERE	Si
16	CASTAGNANI GIANLUCA	CONSIGLIERE	No
17	CASTELLANI CRISTINA	CONSIGLIERE	Si
	Presenti N. 14	Assenti N. 3	

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale ZANIERI STEFANO , anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la Presidenza GIAMPAOLI SILVIA, che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta **PUBBLICA** sull'argomento in oggetto.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito con Disposizione del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 5296 del 4 marzo 2021, la seduta di Consiglio Comunale si è svolta in videoconferenza, su piattaforma "ZOOM", secondo criteri di trasparenza e tracciabilità.

SI DA' ATTO CHE, il punto n.5 all'O.d.G. "PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO", è stato RINVIATO, per ulteriori approfondimenti in Commissione consiliare, con votazione UNANIME E FAVOREVOLE espressa in forma palese per appello nominale, dai n. 16 Consiglieri Comunali presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, "*Disposizioni in materia di federalismo municipale*", prevede che:

- comma 1: "*I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali*";
- comma 3: "*Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo*";

VISTO che, con delibera di Giunta Regionale n. 1640 del 7.12.2011, tutti i comuni della Regione Marche sono stati considerati località turistiche o città d'arte, ai fini dell'applicazione dell'art.4, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e pertanto anche ai comuni non capoluogo



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

è consentito istituire l'imposta di soggiorno;

VISTE le novità sull'imposta di soggiorno introdotte dal decreto legge 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi (art.4 comma 7);

RILEVATO che il comune di Loreto, per la sua tradizionale vocazione religiosa, rappresenta una delle principali mete di pellegrinaggio nel mondo, beneficiando di una presenza turistica sia nazionale che internazionale, come dimostrano le presenze rilevate nell'anno 2019, ed in particolare:

- settore alberghiero: totale presenze 59.683
- settore extralberghiero - esercizi complementari : presenze n. 48.733 ;

VERIFICATO che diversi comuni turistici italiani, soprattutto comuni città d'arte e turistici delle Marche hanno già adottato l'imposta di soggiorno;

DATO ATTO che sull'istituzione dell'Imposta di soggiorno e sugli eventuali atti conseguenti sono state sentite le associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Loreto;

RICHIAMATO l'art.13 del D.L. 201/2011, integrato dall'art.15-bis del D.L. 34/2019, il quale prevede:

- comma 15: *“ A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- comma 15-quater: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;*

RITENUTO, pertanto, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23, con applicazione della stessa per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno;



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

DI PREVEDERE per il solo anno 2022, la decorrenza dal 01 aprile, nel rispetto di quanto disposto dall'art.13 comma 15-quater del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che le entrate provenienti dall'applicazione dell'imposta in oggetto saranno inserite nel bilancio di previsione e che le medesime, considerato l'andamento statistico dei pernottamenti, sono state prudenzialmente stimate per l'anno 2022 in € 50.000,00 e che saranno destinate a finanziare interventi volti all'accoglienza, alla promozione, all'intrattenimento e alla valorizzazione turistica della città, alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali;

PRESO ATTO che il previsto Regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che, pertanto, è necessario procedere all'adozione di un proprio Regolamento che disciplini l'imposta;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Loreto, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);

RITENUTO di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;

EVIDENZIATO che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n.267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nella competenze della Giunta Comunale che provvederà, con apposita deliberazione, a stabilire le misure dell'imposta, entro quella massima stabilita dalla Legge;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, come da verbale n.13 del 16.12.2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (All. B);

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati e inseriti nell'originale del presente atto;

RICHIAMATO il Verbale della seduta della Commissione Consiliare del 27.12.2021 agli atti;

UDITA la Relazione del Consigliere TANFANI Assessore al Bilancio ed il dibattito che ne è seguito.

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale dai n.14 Consiglieri Comunali presenti

FAVOREVOLI	N. 11	
ASTENUTI	N. 3	(ALBANESI-RAFFAELI-GUARDIANELLI)
CONTRARI	N. /	

DELIBERA



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Loreto l'imposta di soggiorno per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
3. DI PREVEDERE per il solo anno 2022, la decorrenza dal 01 aprile, nel rispetto di quanto disposto dall'art.13 comma 15-quater del D.L. 201/2011;
4. DI APPROVARE il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione (All. A);
5. DI DARE ATTO che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 01.04.2022 nel rispetto di quanto disposto dall'art.13 comma 15-quater del D.L. 201/2011;
6. DI DARE ATTO che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f) e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nella competenze della Giunta Comunale che provvederà, con apposita deliberazione, a stabilire le misure dell'imposta, entro quella massima stabilita dalla Legge;
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

Infine, data l'urgenza degli adempimenti consequenziali

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale dai n.14 Consiglieri Comunali presenti

FAVOREVOLI	N. 11	
ASTENUTI	N. 3	(ALBANESI-RAFFAELI-GUARDIANELLI)
CONTRARI	N. /	

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIAMPAOLI SILVIA

IL SEGRETARIO GENERALE
ZANIERI STEFANO

PARERI

Sulla proposta di deliberazione è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 22/12/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIRONE MALAFRONTA GIOVANNA

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 22/12/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIRONE MALAFRONTA GIOVANNA